

IN BREVE n. 053-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



Auguri carissimi di
Buon Anno
Marco Perelli Ercolini

LA RETROATTIVITA' DEI TAGLI ALLE PENSIONI PASSA ALLA CONSULTA da Franco Abruzzo – Presidente Unpit

Con l'ordinanza 274/2015 firmata dal giudice che ha cancellato il blocco della perequazione introdotta nel 2011 dal Governo Monti/Fornero, la retroattività dei tagli alle pensioni passa alla Consulta.

"In relazione ai rapporti di durata, non si può riporre alcun ragionevole affidamento nell'immutabilità della disciplina e non sono precluse modificazioni sfavorevoli, finalizzate a riequilibrare il sistema". Dal punto di vista della difesa statale, "la normativa (*la legge finanziaria per il 2007, ndr*) non lede alcun ragionevole affidamento dei cittadini".


di Dimitri Buffa/L'Opinione 24.12.2015

LEGGI IN

http://www.opinione.it/politica/2015/12/24/buffa_politica-24-12.aspx

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19539>

**IN ALLEGATO A PARTE – CORTE COST. Ordinanza 274 del 22.12.2015
(documento 242)**



La “ragion di Stato” ha prevalso sui “diritti acquisiti”... no comment !!!

una disabile si è vista tagliare l'indennità percepita per molti anni dopo la morte dell'unico genitore rimasto, il padre, che la assisteva (ciò nonostante ben tre procedimenti in precedenza fossero stati favorevoli: in primo e secondo grado il giudice civile del lavoro le aveva dato ragione e persino la Corte dei conti a sezioni unite aveva detto che quei commi

774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge 296, licenziata il 27 dicembre 2006, erano da considerare contrari allo spirito della Costituzione...)

... le esigenze del bilancio dello Stato davanti ai diritti dell'uomo !!!

“...in relazione ai rapporti di durata, non si può riporre alcun ragionevole affidamento nell'immutabilità della disciplina e non sono precluse modificazioni sfavorevoli, finalizzate a riequilibrare il sistema...”

AMBULATORIALI – SIGLATO L'ACCORDO

In data 17 dicembre 2015 (rep.n. 227/CSR) la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Accordo Collettivo Nazionale degli Specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Disciplina dei rapporti ai sensi del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni), già siglato nel protocollo d'intesa del 30 luglio 2015.

Con tale ratifica l'ACN 17 dicembre 2015 entra formalmente in vigore

**IN ALLEGATO A PARTE – Accordo Collettivo Nazionale Specialisti Ambulatoriali del 17.12.2015 (documento 243)
ACN Spec_Ambulatoriali Domanda_graduatoria (documento 244)
ACN Spec_Ambulatoriali Autocertificazione_informativa (documento 245)**

LEGGE STABILITA' 2016 e CONGEDI PARENTALI

La legge di Stabilità 2016 al comma 109 (Camera deputati 205) prevede l'elevazione da uno a due giorni il congedo obbligatorio del padre per la nascita del figlio e possono essere goduti anche in via non continuativa. Prorogato anche per il 2016 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria.

109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed **il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa**. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

OPZIONE DONNA CON LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 da PensioniOggi

Opzione donna (legge 243/2004 articolo 1, comma 9) - Con l'approvazione della legge di Stabilità 2016 è venuta meno la restrizione prevista dall'Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione.

Come cambia l'opzione donna con la Legge di Stabilità 2016			
Requisiti	Autonome	Dipendenti Privato	Dipendenti Pubblico
Disciplina Attuale	Nate entro il 29 febbraio 1956	Nate entro il 31 Agosto 1957	Nate entro il 30 settembre 1957
Modifica Legge Stabilità*	Nate entro il 30 settembre 1957	Nate entro il 30 Settembre 1958	Nate entro il 30 Settembre 1958

PensioniOggi.it

La tavola mostra l'ultima data di nascita utile per accedere all'opzione donna dopo le modifiche contenute nella legge di stabilità 2016. Per tutte le lavoratrici resta confermato il possesso di 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2015.

* E' previsto uno specifico monitoraggio delle risorse impiegate. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

LEGGI IN

<http://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-la-proroga-sino-al-31-dicembre-2015-e-legge-454536557#ixzz3vQyr263t>

PENSIONI, PROROGATO IL TAGLIO DELL'INDICIZZAZIONE PER ALTRI DUE ANNI da PensioniOggi a cura di Davide Grasso

Gli assegni superiori a tre volte il trattamento minimo inps resteranno rivalutati per altri due anni in misura ridotta rispetto al passato.

La rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo resterà più leggera per almeno altri due anni. La legge di stabilità 2016 proroga infatti l'attuale regime di rivalutazione fissato dalla legge 147/2013 in scadenza il prossimo 31 dicembre 2016 per un ulteriore biennio. Dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018.

L'attuale sistema, in vigore dal 1° gennaio 2014 prevede, fermo restando la piena indicizzazione all'inflazione degli assegni sino a 3 volte il minimo, una rivalutazione al 95% per i trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo inps, al 75% tra 4 e 5 volte, al 50% tra 5 e 6 volte e al 45% per gli assegni oltre le sei volte il minimo. Si tratta però di un meccanismo temporaneo, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2016 ripristinando, dal 1° gennaio 2017, le percentuali di rivalutazione più generose previste dalla legge 388/2000 secondo la quale gli assegni devono essere indicizzati pienamente

all'inflazione fino a tre volte il minimo, nella misura del 90% per le fasce da tre a cinque volte il minimo e del 75% per i trattamenti eccedenti il quintuplo del minimo Inps. Ora il passo indietro. A questo intervento il Governo ricorre per assicurare misure di riduzione della pressione fiscale per i pensionati e per finanziare parte delle risorse messe in palio per l'estensione al 2015 dell'opzione donna.

E con la proroga dell'attuale meccanismo verrà anche estesa la rivalutazione sull'intero importo della pensione e non più per fasce, come accadeva in passato, uno stratagemma tecnico che determina una ulteriore perdita lieve di valore dell'assegno nel tempo.

L'unica nota positiva, se così può essere definita, è il tasso di inflazione che restando inchiodato sullo zero nel 2016 (anzi potrebbe addirittura passare in territorio negativo) garantirà effetti praticamente neutri sugli assegni. Ma se nel prossimo biennio l'inflazione risalirà la china la riduzione delle aliquote di rivalutazione delle pensioni continuerà a far pagare dazio alla classe media che ha già lasciato sul terreno molti denari a partire dall'introduzione della Legge Fornero nel 2012.

Le Fasce di rivalutazione delle pensioni dopo la legge di stabilità 2016						
Classe di Assegno (Lordo Annuo)	2011	2012	2013	2014	2015 - 2018	2019 **
Fonte Normativa	Legge 388/2000	Decreto Legge 201/2011 e Decreto legge 65/2015		Legge 147/2013		Legge 388/2000
Sino a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sino a 4 volte il TM	90%	40%*		95%	95%	90%
Sino a 5 volte il TM		20%*		75%	75%	
Sino a 6 volte il TM	75%	10%*		50%	50%	75%
Oltre 6 volte il TM		0%		€ 13,08	45%	

* Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinalamento" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 e del 50% dal 2016 che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013; ** Dal 1° gennaio 2019 si esauriscono gli effetti della legge 147/2013 e tornano in vigore le regole previste dalla legge 388/2000 - PensioniOggi.it

ECM e PENSIONATI

A proposito dell'aggiornamento in campo medico si ricorda che l a FEDER.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) in passato ha chiesto alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri se il medico pensionato iscritto all'Ordine è tenuto obbligatoriamente a partecipare a corsi ECM.

La FNOMCeO ha risposto che **i pensionati, seppur iscritti all'Albo professionale, che non svolgono la professione, non sono tenuti ai corsi ECM.**

Infatti la semplice condizione di iscrizione all'Albo professionale non implica l'obbligo di partecipare ai corsi ECM: al contrario é l'esercizio della professione che obbliga all'aggiornamento, anche se per l'esercizio professionale é per legge obbligatorio essere iscritto all'Ordine, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

ECM e MATERNITA' / PATERNITA'

I sanitari che sospendono l'attività professionale per maternità o paternità sono esentati dall'obbligo dell'aggiornamento.

L'assenza connessa all'evento maternità o paternità non dà diritto a crediti, ma dà diritto alla esenzione dall'obbligo formativo nella misura di 4 crediti per ogni mese (16 o più giorni sono considerati mese) in cui l'attività lavorativa è sospesa (autocertificazione con le date di inizio e fine del periodo di astensione lavorativa da inviare alla Segreteria CO.GE.A.P.S. email: ecm@cogeaps.it).

Periodi con diritto alla esenzione:

- interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio
- interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni
- astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni)
- congedo parentale
- congedo per malattia del figlio
- adozione e affidamento preadottivo
- adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell'espletamento delle pratiche
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap.

MATERNITA'/PATERNITA' - DIMISSIONI VOLONTARIE e RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la Circolare n. 22350/2015 del 18 dicembre, comunica di aver apportato modifiche alla modulistica fin'ora in uso per rendere più incisivo il monitoraggio delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro dei genitori lavoratori (D.Lgs.151/2001 art.55 per evitare e contenere eventuali comportamenti illegittimi).

In particolare sono stati introdotti alcuni specifici riferimenti circa l'avvenuta informazione sulla possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria e il diritto di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in luogo del congedo parentale.

IN ALLEGATO A PARTE – MINISTERO LAVORO Circolare n. 22350 del 18.12.2015 (documento 246)

QUATTRO MESI IN PIU' PER ANDARE IN PENSIONE NEL 2016

Dal 2016 cambiano i requisiti di età per andare in pensione.

Per l'adeguamento dei requisiti alle maggiori speranze di vita, 4 mesi in più: si potrà accedere alla pensione di vecchiaia solo con 66 anni e 7 mesi, mentre le lavoratrici del settore privato dovranno raggiungere 65 anni e 7 mesi (66 anni ed un mese le autonome).

L'aumento dei 4 mesi interesserà anche i requisiti per la pensione anticipata che passerà a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (resta il congelamento della penalizzazione sino al 31 dicembre 2017).

IL CONGEDO PER MATERNITÀ INGLOBA L'ALLATTAMENTO da Sole 24 ore - risposta 4457 a cura di Nicola Da Settimo

D - Un docente di scuola superiore statale, precario, sposato con una psicologa iscritta alla sua Cassa professionale ed attualmente in maternità, ha diritto a chiedere all'Inps i permessi per il padre legati al periodo di allattamento?

R - La risposta è negativa. Il diritto in questione, riconosciuto dall'articolo 40 del Dlgs 151 del 2001, spetta, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (lavoratrice autonoma o libera professionista), solo a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge. Pertanto, il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso figlio, quando la madre lavoratrice autonoma fruisce delle indennità per congedo di maternità.

REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI: OCCHIO ALLA TRUFFA da Newsletter OMCEOMI n. 52/2015

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla Società United Directors LDA una sanzione amministrativa pecuniaria dichiarando illegittima la pratica commerciale relativa alla tenuta del cosiddetto "Registro Italiano dei Medici".


Tale società nel corso degli ultimi cinque anni ha più volte chiesto indebiti pagamenti ai medici che avevano sottoscritto una comunicazione trasparente e ingannevole relativamente alla richiesta di dati da inserire in un data-base telematico

**IN ALLEGATO A PARTE - AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
provvedimento 25709 dell' 11.11.2015 (documento 247)**

PENSIONI e VERITÀ' NASCOSTE da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Le verità nascoste che Tito Boeri fa finta di non conoscere per spennare coloro che i contributi, e quali contributi, li hanno versati per 35/40 anni. Costoro dovrebbero subire tagli alle loro pensioni per aiutare i 5 milioni di cittadini con assegni magri che, però, non hanno mai dato una lira all'Inps. Mentre il problema dei giovani oggi è il lavoro. Senza lavoro non c'è neppure la sicurezza della vecchiaia.

LEGGI IN <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19570> di Francesco Bozzetti



Quante volte abbiamo detto che un esagerato aumento dell'età pensionabile porta via il lavoro ai giovani per 10-15 anni e precisamente sino ad arrivare a regime, ma ciechi i politici hanno guardato solo all'oggi e non al domani nella classica politica del "mordi e fuggi", tanto al domani penseranno altri !!!

PENSIONI - NO ALLA PEREQUAZIONE NEGATIVA

Quest'anno, a crescita zero, la perequazione automatica negativa per il 2015 non comporta nell'immediato un conguaglio in negativo. Il DLgs 503/1992 parla, infatti, di «aumenti a titolo di perequazione delle pensioni previdenziali e assistenziali» e la legge di Stabilità articolo 1 comma

287 prevede che a fronte di una variazione dei prezzi in negativo, l'indicizzazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a zero.

287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.

Rimane anche il saldo 2015 per il 2014 che era stato rimandato

288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

Ma il discorso rimandato al 2016, passerebbe nel 2017 colla speranza che si superi la deflazione e gli indici diventino positivi.

CONGIUNTURA - sorta di sinonimo della situazione economica generale di un paese, senza più riferimento alle sue specificità: è l'insieme delle condizioni di un soggetto economico (paese, settore) in un determinato momento, descritte con un'analisi di breve periodo di vari indicatori economici come la produzione, i prezzi, i consumi, gli investimenti, il tasso di sconto, la borsa ecc.; si basa prevalentemente sull'analisi empirica e si propone, in genere, di prevedere l'andamento futuro delle grandezze osservate sulla base della loro dinamica nel tempo



DEFLAZIONE - tendenza diffusa e persistente alla diminuzione dei prezzi (un fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito)

DISINFLAZIONE - un rallentamento del tasso di inflazione

INFLAZIONE - fenomeno dell'aumento continuo e generalizzato dei prezzi

RECESSIONE - è una condizione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di quelli che si potrebbero ottenere usando completamente ed in maniera efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione

STAGFLAZIONE - situazione in cui sono presenti l'inflazione (riferita a livello dei prezzi) e la deflazione (riferita a un calo dell'attività economica e del reddito)

STAGNAZIONE - quando il commercio e la produzione sono bloccati dalla congiuntura

PENALIZZAZIONI SULLE PENSIONI ANTICIPATE

Gli assegni che tra il 2012 ed il 2014 hanno visto l'applicazione delle riduzioni dell'1-2% sulle quote retributive guadagneranno alcune centinaia di euro l'anno.

La legge di Stabilità 2016, infatti, elimina le penalizzazioni sulle pensioni anticipate con un'età inferiore ai 62 anni erogate dall'Inps dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014: la legge Fornero, approvata a fine 2011, aveva previsto per coloro che chiedevano la pensione di anzianità, avendo raggiunto il requisito contributivo, ma con un'età inferiore ai 62 anni, una decurtazione dell'importo in percentuale per ogni anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Con la legge di stabilità dello scorso anno (2015) le penalizzazioni sono state abolite fino al 2018, senza però rimediare alla situazione di coloro che nei tre anni precedenti erano andati in pensione.

L'attuale legge di Stabilità elimina tali penalizzazioni a partire dal 1° gennaio 2016, senza però corrispondere gli arretrati per gli anni precedenti. (vedi tabella tratta da PensioniOgg.it)

Come cambia la penalizzazione nel corso degli anni			
<u>Arco Temporale di maturazione del requisito contributivo</u>	Dal 1.1.2014 al 31.12.2014	dal 1.1.2015 e sino al 31 Dicembre 2017	dal 1.1.2018
<u>Requisito contributivo per conseguire la pensione anticipata</u>	42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi le donne)	42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi le donne) sino al 31.12.2015; 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) dal 1° gennaio 2016	42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne)
<u>Condizioni per evitare la Penalizzazione (taglio dell'1-2% sulle quote retributive dell'assegno):</u>	a) perfezionare almeno 62 anni di età , oppure; b) avere la contribuzione composta solo da: contribuzione effettiva da lavoro, malattia, servizio militare, cigo, maternità obbligatoria, ferie, congedi e permessi per assistenza disabili (legge 104/92) e donazione di sangue.	Nessuna. Non si applica la penalizzazione	Perfezionare almeno 62 anni di età
<u>Depenalizzazione dell'assegno (legge di stabilità 2016)</u>	Gli assegni liquidati entro il 2014 non subiranno più l'applicazione della suddetta riduzione a partire dal 1° gennaio 2016	-	Non possibile

PensioniOggi.it

LEGGI IN: <http://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-dal-2016-si-chiude-con-la-penalizzazione-ma-niente-arretrati-6587970#ixzz3vhV3Ff6I>

IL CODICE DELLA PRIVACY AGGIORNATO

Codice in materia di protezione dei dati personali [Testo consolidato vigente]

IN ALLEGATO A PARTE - Documento 248

SMOG A MILANO da formiche

A Milano, che ha varato tre giornate di “blocco totale”, i dati Arpa mostrano comunque che i livelli di benzene, biossido e monossido di carbonio e PM10 sono in diminuzione da anni, grazie all'introduzione di veicoli meno inquinanti e al miglioramento di alcuni degli impianti termici civili. Lo notano gli autori del libro “Arcipelago AreaC”, secondo i quali l'aria di Milano non è mai stata meno inquinata e sono i riscaldamenti, non le automobili, a causare lo smog.

Conclusioni di Andrea Trentini in «Effetti dei provvedimenti»

(<http://motocivismo.it/wordpress/metodo-scientifico/effetti-dei-provvedimenti/>)

1. I blocchi del traffico NON servono perchè evidentemente NON è il traffico la maggior causa dell'inquinamento, dati alla mano.

2. AreaC NON serve a niente, se non a generare anche più traffico (intasando le aree a ridosso di AreaC), sull' "intasamento" non ho grafici da farvi vedere, ma provate a girare un po' nella fascia appena fuori AreaC e vedrete da voi.
3. Una maggior ragione per cui il traffico NON è causa dell'inquinamento: il traffico si è EFFETTIVAMENTE SPOSTATO fuori AreaC, ma NON ha portato con sé l'inquinamento!

E a proposito di Pm10 ecco la serie storica delle concentrazioni mensili



Limite stabilito 50 µg/m³



Prova il recente flap del blocco delle auto a Milano

E allora? In tema di smog in una situazione piuttosto allarmante della cappa di smog in particolare sulle grandi città, aggravato dall'alta pressione, mancando poi vento e pioggia ecco che si propongono rimedi e contro rimedi, non tanto per abolire quanto per limitare l'inquinamento. Non si legge però mai tra le varie proposte, a supplire quanto potrebbe fare la pioggia e come viene fatto in città europee, un lavaggio frequente, ma soprattutto efficace delle strade (in particolare quelle di molto traffico) con gli idranti e non con uno spolverino che alza solo la polvere dal suolo arricchito di Pm10, così come si faceva una volta nell'immediato dopo guerra, senza gli attuali supporti tecnici. Milano per esempio è molto ricca di acqua ... Perché? I costi al Comune? Ma il blocco dei mezzi, la cui efficacia è notoriamente abbastanza limitata, quanto costa all'economia?

CANONE RAI NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

La legge Stabilità 2016 ha ridotto da 113 a 100 euro il canone dovuto per l'intero anno solare 2016. Il primo esborso sarà pari a 60 euro e sarà addebitato nella bolletta elettrica da pagare nel corso del mese di luglio (i 60 euro saranno evidenziati a parte e sommati al corrispettivo dell'energia elettrica del bimestre in riferimento). Nelle due bollette successive di settembre e di novembre troveremo addebitati gli ulteriori 40 euro a saldo (20 euro per bimestre).

Questi addebiti saranno automatici per l'utenza elettrica fruita nel luogo di residenza anagrafica. Nessun addebito invece è previsto per le seconde case a disposizione, dove si ha diritto di utilizzare il televisore senza dover duplicare il canone.

Se la seconda casa è data in affitto l'addebito giungerà all'inquilino-residente, in quanto intestatario ivi di una propria utenza.

Se la casa sia data in comodato gratuito a un proprio parente, l'addebito giungerà a costui se e in quanto risulterà intestatario dell'utenza elettrica con il profilo di residente.

Quando più componenti della stessa famiglia anagrafica sono intestatari di più utenze elettriche relative a luoghi diversi, si dovrebbe pagare un solo canone.

exINPDAP – NOVITA' DOMANDE RISCATTO

Col messaggio n. 7646 del 28 dicembre 2015, l'INPS (gestione ex INPADAP) comunica le novità introdotte sia sulle modalità di pagamento in unica soluzione, sia nella fase eventuale di esonero dal versamento delle rate, nei casi di pagamento dilazionato.

IN ALLEGATO A PARTE – INPS Messaggio n. 7646 del 28.12.2015 (documento 249)

AGENZIA DELLE ENTRATE - EFFETTI INTERPELLO ORDINARIO

a cura di Gianfranco Mingione

L'istituto dell'interpello ordinario è finalizzato a ottenere, prima di porre in essere un determinato comportamento fiscale, il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale (articolo 11 dello Statuto del contribuente). L'istanza, redatta in carta libera, deve essere presentata alla Direzione regionale territorialmente competente dal contribuente o da chi è tenuto a effettuare adempimenti tributari per conto dello stesso. La risposta sarà notificata o comunicata al contribuente entro 120 giorni (90 dal 1° gennaio 2016) dalla presentazione dell'istanza. In caso di mancata pronuncia da parte dell'Agenzia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente, ossia la stessa è da ritenersi accettata. Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, sempre che quanto prospettato dal contribuente coincida con quanto accertato.

LEGGE STABILITA' 2016 - STUDENTI MEDICINA DEL 5 e 6 ANNO A RICHIESTA ISCRIBIBILI NELLA PREVIDENZA ENPAM-QUOTA A

253. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis.* Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la "Quota A" del Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, annesso al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente di cui al primo periodo, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, l'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Mmg, primi 30 giorni di inabilità temporanea. Novità 2016

In caso di inabilità temporanea dovuta a infortunio o malattia i medici di assistenza primaria, della continuità assistenziale ed emergenza territoriale dovranno continuare ad avvisare direttamente la compagnia assicurativa Generali entro 10 giorni dall'evento, come di consueto.

La Fondazione Enpam ha infatti previsto un miglioramento delle tutele in caso di infortunio e malattia a decorrere dal 2016 ma le sue delibere, al momento, attendono ancora l'approvazione dei ministeri vigilanti. In questa attesa quindi la copertura per i primi 30 giorni di inabilità temporanea continuerà ad essere assicurata da Generali.

Ulteriori dettagli sono disponibili:

- [nelle istruzioni all'interno del modulo Enpam](#)
- oppure alla [pagina web di Assicurazioni Generali](#)

SMOG – IL COLPEVOLE NASCOSTO

Se l'inquinamento prodotto dalle auto è in calo da vent'anni, come mai la situazione dell'aria non migliora?

Mentre calano le emissioni delle auto, aumentavano di pari passo quelle prodotte dal settore residenziale.

LEGGI IN:

di Dario Faccini

<https://aspoitalia.wordpress.com/2015/12/30/inquinamento-il-colpevole-nascosto/>

LEGGE STABILITA' 2016

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).

IN ALLEGATO A PARTE – LEGGE 208 del 28.12.2015-STABILITA' 2016 (documento 250)

MINISTERO LAVORO e MEDICO COMPETENTE - Fonte: Ministero del Lavoro

Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 13 del 29 dicembre 2015, ha fornito, all'INPS, un parere in merito *all'esonero del*

medico competente, dipendente dell'Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall'art. 37 del D.L.vo n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che il medesimo – per il ruolo che ricopre – è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continuativa in medicina (ECM) di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 81/2008.

Sintesi della risposta:

Alla luce di quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del D.L.vo n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale.

Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.

Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di medico competente.

**IN ALLEGATO A PARTE – MIN.LAVORO Interpello n.13 del 29.12.2015
(documento 251)**

MEDICINE e RICHIESTE ESAMI - CAMBIA IL SISTEMA NEL SSN

DPR 14 novembre 2015 in GU 31.12.2015 n.303: dal 1 gennaio al via la prescrizione di medicinali e in seguito anche richiesta di esami nel SSN su carta bianca con promemoria stampato (contenente numero di ricetta o richiesta elettronica, dati anagrafici, codice fiscale e prescrizione) per il ritiro in qualsiasi farmacia delle medicine o per prenotare e eseguire le prestazioni specialistiche (esami e visite) in attuazione all'articolo 13 comma 2quater del DL 21 giugno 2013 in legge numero 198 del 9 agosto 2013.

Modalita' di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assistenza farmaceutica convenzionata erogata dietro presentazione di ricetta del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo, il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e' effettuabile, presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.

2. La farmacia, all'atto della dispensazione del medicinale, riscuote l'eventuale quota di partecipazione a carico dell'assistito prevista dalla normativa vigente nella regione cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito, anche con riferimento al regime di esenzione o di partecipazione.

3. Per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo:

a) le regioni e le province autonome assicurano la trasmissione tempestiva in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni inerenti le modalita', valide nel proprio territorio, di partecipazione alla spesa farmaceutica;

b) il Sistema Tessera Sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali autorizzati ai sensi del decreto 2 novembre 2011, all'atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l'eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili ai sensi della lettera a) del presente comma da parte della regione cui appartiene l'azienda sanitaria di iscrizione dell'assistito;

c) nel caso in cui la farmacia non disponga dell'informazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito per impossibilita' di accedere al Sistema Tessera Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali autorizzati, ai sensi del decreto 2 novembre 2011, la farmacia applica la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione;

d) le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al presente comma saranno pubblicate entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sul sito www.sistemats.it

2016 VARIAZIONI IMPORTI PENSIONE

L'INPS con la circolare 201 del 31 dicembre 2015 comunica l'aggiornamento dei valori di riferimento per il 2016 dei trattamenti di pensione in rispetto dei provvedimenti introdotti con la legge di Stabilità 2016 in particolare art.1 comma 288

288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

e agli aumenti previsti per i trattamenti da tre a sei volte il minimo Inps in rispetto a quanto previsto dal DL 65/2015 a modifica di quanto sarebbe stato se fosse stata applicata la sentenza della Corte costituzionale che dichiarò incostituzionale il blocco delle perequazione automatica del 2012 e 2013. Gli aumenti comportano l'effetto domino anche per le eventuali rivalutazioni negli anni successivi.



A questo proposito: nessun aumento è previsto per i trattamenti oltre le sei volte il minimo Inps.....!!!!.....!!! da qui i numerosi ricorsi contro il mancato rispetto a quanto deciso dalla Corte costituzione.

Prevede inoltre:

- trattamento minimo Inps: 501,89 euro mensili
- pensione sociale: 369,26 euro mensili
- assegno sociale: 448,07 euro mensili
- massimale di retribuzione imponibile: euro 100.324,00
- minimale retributivo: 501,89 euro mensili
- prima fascia di retribuzione pensionabile: euro 46.123,00
- limiti di reddito per cumulo pensione ai superstiti:
 - fino € 19.573,71 nessuna riduzione
 - da € 19.573,72 fino a 26.098,28 riduzione 25%
 - da € 26.098,29 fino a 32.622,85 riduzione del 40%
 - oltre € 32.622,85 riduzione del 50%.

**IN ALLEGATO A PARTE – INPS Circolare n. 210 del 31.12.2015
(documento 252)**